

Organizzazione gite di un giorno per over 65 e famiglie con minori

anno 2025

Foglio di patti e condizioni

1) OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione di gite di un giorno per over 65 e famiglie con minori per l'anno 2025, secondo le modalità e le specifiche tecniche di seguito definite.

2) PRECISAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

L'offerta indica:

- a) il **prezzo a persona (IVA esclusa) della gita** espresso in euro;
- b) una **dettagliata descrizione tecnica delle gite sotto specificate**.

Le date delle uscite possono variare sulla base della disponibilità dei servizi richiesti.

PRESENZE PREVISTE

Il quantitativo dei posti richiesti è puramente indicativo e non dà luogo ad alcun rimborso in caso di prenotazioni in numero inferiore. Il numero esatto di posti necessari verrà precisato in rapporto alla domanda dell'utenza al termine delle iscrizioni (indicativamente nel mese di agosto) e sarà poi indicato nel contratto, senza che la ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

TRASPORTO

Trasporto con bus Gran Turismo da e per Verona – due fermate zona ovest/zona est; i mezzi dovranno essere dotati di aria condizionata/riscaldamento, con capienza di almeno 54 posti a sedere; non saranno accettati pullman a due piani o con rampe di scale all'interno;

DOTAZIONE DI AURICOLARI PER L'INTERA DURATA DELLA GITA

INGRESSI E VISITE GUIDATE INCLUSI

=====

1 – MILANO - OVER 65 – Venerdì 7 novembre 2025

1 bus da almeno 54 posti (50 persone più 2 gratuità)

La ditta affidataria dovrà fornire il servizio alle seguenti condizioni:

- in mattinata passeggiata guidata in centro storico con visita del Duomo
- pranzo libero in centro
- nel pomeriggio visita guidata Cenacolo vinciano

PRESTAZIONI RICHIESTE DURANTE LA GITA

- trasporto in bus
- guide a disposizione per l'intera giornata
- ingresso Duomo di Milano
- ingresso Cenacolo vinciano
- dotazione di auricolari

2 – TRENTO - FAMIGLIE CON MINORI – Domenica 23 novembre 2025 1 bus da almeno 54 posti (50 persone più 2 gratuità)

La ditta affidataria dovrà fornire il servizio alle seguenti condizioni:

- visita in autonomia dei mercatini di Natale
- pranzo libero
- Ingresso e visita guidata al MUSE

PRESTAZIONI RICHIESTE DURANTE LA GITA

- trasporto in bus
- ingresso e visita guidata al MUSE
- dotazione auricolari

3 – BOLZANO E MERANO - FAMIGLIE CON MINORI– Domenica 30 novembre 2025 1 bus da almeno 54 posti (50 persone più 2 gratuità)

La ditta affidataria dovrà fornire il servizio alle seguenti condizioni:

- visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Bolzano
- Pranzo libero
- visita in autonomia dei mercatini di Natale di Merano

PRESTAZIONI RICHIESTE DURANTE LA GITA

- trasporto in bus
- ingresso e visita guidata al Museo di Bolzano
- dotazione auricolari

4 – BRESSANONE – OVER 65 – Giovedì 11 dicembre 2025 2 bus da almeno 54 posti (96 persone più 4 gratuità)

La ditta affidataria dovrà fornire il servizio alle seguenti condizioni:

- in mattinata passeggiata guidata in centro storico con visita del Duomo
- pranzo libero
- nel pomeriggio visita guidata dell'Abbazia di Novacella

PRESTAZIONI RICHIESTE DURANTE LA GITA

- trasporto in bus
- guida per l'intera giornata
- ingresso e visita guidata all'Abbazia di Novacella
- dotazione auricolari

=====

Si precisa inoltre quanto segue:

- Il pacchetto offerto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 79/2011 come modificato dal D. Lgs n. 62 del 21 maggio 2018, dal presente foglio Patti e Condizioni e dall'ulteriore documentazione di affidamento.
- Per tutte le prescrizioni integrative non espressamente previste dalla normativa sopra citata, valgono le clausole del presente Foglio di patti e condizioni.
- L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni normative ed in genere di tutte le prescrizioni emanate dai pubblici poteri in materia.
- L'Amministrazione si riserva di verificare l'idoneità della ditta fornitrice del servizio di trasporto, nonché di chiederne la sostituzione mantenendo le stesse condizioni dell'offerta presentata.
- **I rischi per eventuali variazioni in aumento del prezzo concordato**, dovuti a variazioni delle tariffe, o variazioni di orario entro 180 minuti o di altro, **sono a completo carico della ditta affidataria.**
- L'Amministrazione si riserva in ogni momento la verifica dell'effettiva rispondenza del servizio a quanto richiesto e a quanto previsto nel Foglio di patti e condizioni.
- Ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente foglio patti e condizioni, su richiesta dell'Ente appaltante, anche nelle more della stipulazione del relativo contratto.

3) SPESE CONTRATTUALI E ASSOGGETTAMENTI FISCALI

Fanno carico all'appaltatore tutte le spese per imposte, tasse, bolli, copie, scritturazione, registrazione, come ogni altro onere o diritto inerente e conseguente il contratto, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma di corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

4) GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo Codice.

L'affidatario, per la stipula del contratto, non è tenuto a presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023.

5) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per i servizi resi dovrà rimanere fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Essendo la durata del contratto inferiore all'anno e comunque ad esecuzione istantanea, non sono previste clausole di revisione del prezzo.

La Stazione appaltante riconoscerà all'appaltatore il corrispettivo solo per i servizi effettivamente espletati. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Inoltre, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Foglio patti e condizioni e nell'ulteriore documentazione di affidamento del presente appalto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'appaltatore dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'appaltatore in sede di offerta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito ed essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente Foglio patti e condizioni. Si specifica, in particolare, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'appaltatore deve sostenere per il servizio oggetto del presente appalto.

Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato altresì per qualsiasi onere derivante dall'eventuale fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività contrattuali.

Il corrispettivo stabilito sarà soggetto alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della Stazione appaltante.

6) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il compenso di cui all'art. 5 è corrisposto all'appaltatore, dopo l'effettuazione del servizio e computato sul numero effettivo dei partecipanti, mediante la Tesoreria della Stazione appaltante e su presentazione di regolari fatture elettroniche. Detto compenso è corrisposto previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del competente Dirigente responsabile del servizio interessato, attestante la verifica della effettiva e regolare esecuzione del servizio appaltato.

Il pagamento avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle suddette fatture elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI). e sarà comunque subordinato al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie della Stazione appaltante, tra le quali la verifica della regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC e l'eventuale verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di esecuzione anticipata del contratto e mancata sua successiva stipulazione, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni regolarmente eseguite su ordine della Stazione appaltante.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, dedicato alle commesse pubbliche e che sarà comunicato dal Fornitore al Comune di Verona nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014), secondo le vigenti specifiche tecniche ministeriali sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, intestata a: Comune di Verona – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Turismo Sociale - Via Adigetto 10 – 37122 Verona – C.F. e P. IVA 00215150236;

b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: 7B5Z3F;
- del CIG (Codice Identificativo Gara);
- del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa/numero dell'impegno e anno di imputazione, del presente appalto che sarà comunicato all'appaltatore dal Comune di Verona.

Si rammenta, altresì, che:

- il citato termine di trenta giorni di pagamento della fattura elettronica decorre dalla ricezione della fattura medesima da parte del Committente tramite il Sistema di Interscambio (SdI);

- il servizio, qualora soggetto ad IVA, è sottoposto al meccanismo dello "split payment" previsto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, nella fattura elettronica dovrà essere riportato il prescritto codice della scissione dei pagamenti nell'apposito campo della fattura stessa.

L'omessa emissione della fattura elettronica, così come l'omessa o errata indicazione anche di uno solo degli elementi di cui alla lettera b) del presente comma, determina l'impossibilità di procedere al pagamento ed il conseguente rifiuto della fattura (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 agosto 2020, n. 132).

7) INADEMPIENZE E PENALITA'

Fermo restando che la Stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore i corrispettivi pattuiti per i soli servizi effettivamente resi a regola d'arte, qualora nell'espletamento del servizio l'appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o alle indicazioni fissate dalla Stazione appaltante o alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia o, comunque, nel caso in cui il servizio venisse attuato in modo negligente o inefficiente, accertato a seguito di sopralluogo o su segnalazione degli utenti, la Stazione appaltante provvederà a contestare per iscritto l'inadempimento chiedendo all'appaltatore puntuali, chiare ed esaurienti controdeduzioni in merito alle cause che l'hanno determinato che dovranno pervenire nel termine massimo di dieci giorni, e fissando un termine non superiore a ventiquattro ore entro il quale l'appaltatore dovrà rimuovere le cause dell'inadempimento per la pronta regolare esecuzione del servizio.

Si precisa che la contestazione dell'inadempimento potrà avvenire anche a conclusione del servizio, a seguito di valutazione del "Questionario" compilato dagli utenti nell'immediatezza del termine del soggiorno.

Ove a seguito della procedura sopra indicata, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni fornite dall'appaltatore non fossero ritenute congrue od accettabili e/o non si proceda all'adempimento, la Stazione appaltante applicherà, ad ogni inadempienza, le penali previste dal presente articolo, ad

insindacabile giudizio della medesima Stazione appaltante, in ragione della gravità dell'inosservanza, del disservizio provocato e del ripetersi delle manchevolezze, fermo restando comunque l'obbligo per l'appaltatore di rimuovere tempestivamente la causa dell'inadempimento dal momento della contestazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ad insindacabile facoltà della Stazione appaltante, il valore delle penali sarà detratto dai corrispettivi futuri (fattura e/o fatture successive alla contestazione dell'inadempimento).

In caso di inadempimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di far eseguire a terzi il mancato o incompleto servizio, con oneri e spese ad esclusivo carico dell'appaltatore, rivalendosi anche sui predetti corrispettivi.

L'applicazione delle penali di qualsivoglia entità:

- non impedisce il risarcimento di eventuali maggiori somme che la Stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva o negligente esecuzione dell'appalto;
- è indipendente da eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente appalto;
- è indipendente da ulteriori diritti spettanti alla Stazione appaltante per violazioni contrattuali, rimanendo ferma la facoltà della Stazione appaltante stessa, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi sui corrispettivi e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Le penali saranno comminate graduandole tra una misura minima ed una massima, sulla base di quanto di seguito specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **disagi nel viaggio, determinati da scelte non concordate con l'Ufficio Turismo Sociale o derivanti da imperizia, inadeguatezza del servizio o carenza dei comfort previsti dalla tipologia dei trasporti richiesti;**
- **partenza in data diversa da quella pattuita e comunicata dopo l'effettuazione delle iscrizioni;**
- **carenze nel servizio di ristorazione, ove previsto;**
- **ogni caso non esplicitamente previsto che costituisca violazione di obblighi fissati dal Foglio Patti e Condizioni tale da causare un disservizio;**
- **mancata realizzazione della gita;**

penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) e l'1,5 per mille (uno virgola cinque per mille) del costo complessivo del turno di soggiorno contestato.

In caso di segnalazioni riferite a cause oggettive da cui rilevi una particolare situazione di non gradimento da parte degli utenti tale da configurare gravi disservizi o disagi nell'andamento del turno, l'appaltatore dovrà immediatamente provvedere a sostituire la struttura con una dalle medesime caratteristiche o con caratteristiche superiori nella stessa località, garantendo analoghi servizi senza spese aggiuntive, nel rispetto di ogni condizione prevista dal presente foglio patti e condizioni.

Si avverte che, ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, in caso di accertate inadempienze insindacabilmente valutate dalla Stazione appaltante di particolare gravità, le spese di eventuali sopralluoghi da parte dei funzionari della stessa Stazione appaltante saranno poste a carico dell'appaltatore in sede di liquidazione delle spettanze per i servizi resi a regola d'arte.

8) CESSIONE DEI CREDITI – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è il solo personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività contrattuali.

È fatto divieto all'appaltatore di cessione totale o parziale del contratto.

L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. Si applica inoltre l'art. 14 del presente Foglio patti e condizioni.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'appaltatore stesso.

9) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023.

Oltre ai casi già previsti in altri articoli del presente Foglio patti e condizioni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. a tutto danno e rischio dell'appaltatore nelle seguenti ipotesi, anche senza la preventiva applicazione delle penalità previste all'art. 7:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso o per la stipula del contratto, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di affidamento;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo Decreto presidenziale;
- mancata attivazione e/o realizzazione del servizio ai sensi del presente Foglio patti e condizioni;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;

- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 7 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Stazione appaltante comunichi per iscritto all'appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva con l'adozione della relativa determinazione di risoluzione del contratto.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o comunque da renderle insoddisfacenti. In tal caso, la Stazione appaltante, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. All'esito del procedimento, la Stazione appaltante dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti i comportamenti tenuti nei confronti della Stazione appaltante, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto, che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere al servizio ad un livello qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione appaltante.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si riserva di procedere direttamente all'erogazione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio, necessari per provvedere direttamente o tramite terzi all'erogazione del servizio stesso e ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino ad apposita comunicazione della Stazione appaltante.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

10) RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta al Fornitore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

In caso di recesso della Stazione appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante:

- delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto;

- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo netto contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola allo scopo indenne, fornendo a quest'ultima tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio.

L'appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

11) RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, se compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'appaltatore.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola allo scopo indenne, fornendo a quest'ultima tutta l'eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia ed informazione concernenti il servizio.

12) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con la Stazione appaltante. In particolare, l'appaltatore ha l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali venga in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuto a conoscenza o in possesso in ragione del servizio affidatogli.

Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare alla medesima Stazione appaltante.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti.

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emesse dalle competenti Autorità.

14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare al Comune di Verona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;
- c) a comunicare al Comune di Verona tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) che nei contratti di cui al precedente punto d) verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n. 136/2010;

- f) a dare immediata comunicazione al Comune di Verona ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire al Comune di Verona di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente medesimo copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.

Resta inteso che il Comune di Verona si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 dell'ANAC, aggiornata con delibere n. 556 del 31 maggio 2017, n. 371 del 27 luglio 2022 e n. 585 del 19 dicembre 2023.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Foglio patti e condizioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

15) RAPPORTO CON IL PERSONALE

L'appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio e la Stazione appaltante è espressamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il medesimo personale.

Il personale adibito al servizio o comunque che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'appaltatore non ha, sotto alcun profilo, rapporti con la Stazione appaltante. Pertanto la Stazione appaltante non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare a terzi e a cose.

Fatta salva l'applicazione a carico dell'appaltatore delle penali di cui all'art. 7, si richiama quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, all'articolo 11, comma 6, in tema di intervento sostitutivo nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente adibito al servizio.

16) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed il personale impiegato nelle attività contrattuali, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi sindacali integrativi ed aziendali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modificazioni ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di durata dell'appalto anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'appaltatore si obbliga a tenere indenne e dunque a risarcire la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Stazione appaltante dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti dell'appaltatore e del personale comunque impiegato per l'espletamento del servizio.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro il Fornitore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

17) OBBLIGAZIONI GENERALI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali con la massima diligenza e a perfetta regola d'arte nel pieno ed integrale rispetto del contratto con annessi allegati e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, salvaguardando le esigenze di quest'ultima e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della medesima.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività previste dal presente Foglio patti e condizioni, ancorché gestite dall'appaltatore, devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo appaltatore e la Stazione appaltante. Egli lo conferma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione pubblica e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

L'appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.

Considerata la specificità e la particolare natura del servizio, la Stazione appaltante, nel corso del suo espletamento, si riserva di impartire i necessari indirizzi all'appaltatore il quale si impegna, altresì, a svolgerlo in stretta collaborazione e raccordo con la Stazione appaltante medesima.

Le iniziative necessarie ad ottenere eventuali permessi e autorizzazioni richiesti per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, incombono esclusivamente sull'appaltatore. Qualora quest'ultimo non possa ottenere uno dei permessi o autorizzazioni necessari per l'esecuzione dell'appalto, la Stazione appaltante può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:

- impiegare tutte le strutture, gli strumenti ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
- comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente per iscritto alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- malleverare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- malleverare e tenere indenne la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Stazione appaltante dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi in conseguenza dell'espletamento delle prestazioni contrattuali, ivi incluse le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore deve avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali, adeguatamente formato e preparato in relazione alle mansioni da svolgere, ai servizi specifici ed al tipo di contesto. Pertanto, l'appaltatore si obbliga, per tutta la durata delle prestazioni contrattuali, ad utilizzare personale in possesso dei predetti requisiti.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Stazione appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore riconosce che la Stazione appaltante

risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica, presente o futura, tra l'appaltatore stesso ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, sia nei confronti della Stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso.

L'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio di cui al presente Foglio patti e condizioni.

L'appaltatore si assume interamente gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto del presente appalto, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

L'appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza, della dislocazione delle sedi di esecuzione, di scioperi o di altre cause.

18) OSSERVANZA DELLA NORMATIVA

Nell'espletamento del presente appalto, l'appaltatore, oltre al contratto e al presente Foglio patti e condizioni, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi, a sua cura e spese, a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso della validità del rapporto contrattuale.

Resta comunque inteso che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono ad esclusivo carico dell'appaltatore che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

Restano parimenti ad esclusivo carico dell'appaltatore le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

19) RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Foglio patti e condizioni si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Stazione appaltante ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in quanto applicabili.

20) FORO COMPETENTE

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione, esecuzione od applicazione del contratto, che non si siano potute definire direttamente in via amministrativa, sarà competente il Foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 212, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore, letto il presente Foglio patti e condizioni, lo accetta integralmente.



L'appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni di cui agli articoli 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Foglio patti e condizioni.